



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle autorità cantonali preposte al controllo veterinario

Berna, 19.07.2022

Direttiva 2022/2 sul rilascio di documenti ufficiali di esportazione

1 Scopo della direttiva

La presente direttiva istruisce le autorità cantonali di esecuzione competenti sulle modalità di rilascio dei documenti ufficiali per l'esportazione verso i Paesi di destinazione di animali, prodotti animali, derrate alimentari e oggetti d'uso, in particolare cosmetici, con l'obiettivo di raggiungere l'uniformità di tali documenti.

2 Basi legali

Sulla base degli articoli 34 e 35 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; [RS 817.042](#)), e degli articoli 51 e 63 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; [RS 916.443.10](#)) RS 916.443.10), le autorità cantonali di esecuzione competenti sorvegliano le aziende esportatrici e attestano che le condizioni di esportazione sono rispettate.

Secondo l'articolo 53 capoverso 2 della legge sulle epizootie (LFE; [RS 916.40](#)) e l'articolo 42 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; [RS 817.0](#)), la Confederazione vigila sull'esecuzione da parte dei Cantoni. Ai fini del coordinamento, la Confederazione può prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione (art. 42 cpv. 3 lett. b LDerr). L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può, dopo aver sentito le autorità di esecuzione, emanare direttive sul coordinamento dell'esecuzione (art. 12 cpv. 2 OELDerr). Come recita l'articolo 50 capoverso 4 OITE-PT, l'USAV può stabilire requisiti formali per i certificati sanitari. Nello specifico, può prescrivere misure per garantirne la rintracciabilità, in particolare l'utilizzo di carta di sicurezza e obblighi di notifica e contabili. L'USAV pubblica i requisiti formali e le misure per garantire la rintracciabilità sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.

3 Direttiva

In virtù degli articoli 53 capoverso 2 LFE, 42 capoverso 3 lettera b LDerr e 50 capoverso 4 OITE-PT, l'USAV ordina alle autorità cantonali di esecuzione di rispettare i seguenti principi e requisiti formali nel rilascio di documenti di esportazione.

3.1 Tipi di documenti di esportazione

Per le esportazioni esistono in generale i seguenti tre tipi di documenti:

- attestati
- certificati generali
- certificati sanitari

Inglese	Francese	Tedesco	Italiano
attestation	attestation	Attestierung	attestato
general certificate	certificat général	allgemeine Bescheinigung	certificato generale
health certificate ¹	certificat sanitaire	Gesundheitsbescheinigung	certificato sanitario

3.1.1 Attestati

Gli attestati non sono legati a una spedizione di merci, ma confermano un determinato stato della Svizzera o dell'azienda. Possono essere rilasciati dalla Confederazione, dal Cantone o dall'azienda.

3.1.1.1 Attestati federali:

gli attestati federali sono rilasciati dall'USAV o da un altro ufficio. L'USAV prepara e aggiorna continuamente gli attestati (ad es. sullo stato sanitario della Svizzera o sul tenore di diossina), che generalmente hanno validità in tutto il Paese. Le aziende possono scaricare gli attestati dal sito Internet dell'USAV, stamparli e allegarli alla restante documentazione. Gli attestati recano l'intestazione dell'USAV. Non è quindi necessaria la conferma della fattispecie da parte delle aziende esportatrici e delle autorità di esecuzione cantonali. Non devono essere firmati o timbrati dall'autorità di esecuzione cantonale.

3.1.1.2 Attestati cantonali:

gli attestati cantonali sono rilasciati dal Cantone. Sono standardizzati a livello federale, quindi recano l'intestazione della Confederazione. Devono essere firmati e timbrati dall'autorità di esecuzione cantonale.

3.1.1.3 Attestato aziendale:

gli attestati aziendali sono rilasciati dall'azienda stessa. Recano l'intestazione dell'azienda, devono essere firmati da quest'ultima e timbrati dall'autorità di esecuzione cantonale. In genere si tratta di allegati a certificati o attestati.

3.1.2 Certificati generali

L'USAV mette a disposizione certificati generali per derrate alimentari e oggetti d'uso. Questi certificati accompagnano una partita di merce concreta e confermano che la merce è stata prodotta o trasformata in maniera sufficiente in Svizzera. Questi certificati sono convalidati unilateralmente dalle autorità svizzere e non sono specifici per Paese, possono quindi teoricamente essere utilizzati per l'esportazione in tutti i Paesi. Per i prodotti di origine animale, questi certificati possono essere utilizzati solo se per il Paese di destinazione non esiste un certificato sanitario specifico riconosciuto per il prodotto in questione. Spetta all'azienda esportatrice chiarire con l'importatore se è possibile utilizzare un certificato generale.

¹ A seconda del Paese di destinazione, i certificati sanitari sono talvolta indicati con un'altra terminologia equivalente, come «certificato veterinario».

3.1.3 Certificati sanitari

Per l'esportazione di animali vivi, derrate alimentari di origine animale e prodotti di origine animale, è necessario utilizzare i certificati sanitari specifici per Paese e per prodotto. Di solito sono convalidati ufficialmente e bilateralmente dalle autorità svizzere e dalle autorità del Paese di destinazione. Sulla base dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE, non esistono certificati sanitari per il traffico tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, la Norvegia e l'Islanda.

Sul sito Internet dell'USAV sono disponibili modelli per tutti i certificati sanitari riconosciuti. Un certificato sanitario riconosciuto può contenere condizioni fisse o variabili perché dipendenti, ad esempio, dallo stato sanitario della Svizzera. Se in un caso particolare (ad es. in caso di focolaio di epizoozia) le condizioni non sono soddisfatte, il modello rimane valido, ma l'autorità cantonale di esecuzione non può rilasciare il certificato.

Se non è disponibile un modello specifico di certificato sanitario per il Paese, l'azienda esportatrice deve chiarire con l'importatore se è possibile utilizzare un certificato generale. Se ciò non è possibile, l'azienda esportatrice è inoltre tenuta a informarsi sui requisiti esatti che deve soddisfare il certificato. In seguito, l'USAV concorderà poi un nuovo modello di certificato sanitario con l'autorità competente del Paese di destinazione. L'esportazione potrà avvenire solo quando il nuovo modello di certificato sarà stato convalidato e pubblicato.

3.2 Principi per il rilascio di documenti di esportazione

- 3.2.1. La firma del certificato spetta all'autorità di esecuzione competente per l'azienda esportatrice (mittente) del Cantone in cui quest'ultima ha la sede sociale. Se l'azienda di fabbricazione (luogo di provenienza) si trova in un altro Cantone, non è necessario rilasciare certificati preliminari a livello intercantonale, poiché le competenti autorità di esecuzione in materia di derrate alimentari effettuano regolarmente controlli presso le aziende e, se necessario, ordinano le misure correttive necessarie e ne seguono l'attuazione. È sufficiente che l'autorità di esecuzione firmataria si assicuri che l'azienda sia notificata / autorizzata. Tale verifica avviene mediante una richiesta informale da parte dell'autorità firmataria alle autorità di esecuzione competenti del Cantone in cui si trova l'azienda di fabbricazione.

Casi speciali:

- a) se il Paese di destinazione esige un controllo fisico della merce, il certificato è rilasciato dall'autorità cantonale di esecuzione che esegue tale controllo. In alcuni casi, può quindi trattarsi di un'autorità cantonale di esecuzione diversa da quella in cui ha sede dell'azienda;
- b) nel caso di animali vivi, l'autorità di esecuzione del Cantone in cui si trova l'allevamento esegue l'esame fisico della partita e rilascia il certificato sanitario;
- c) se il Paese di destinazione non esige alcuna certificazione e si tratta di prodotti di origine animale, spetta dell'azienda esportatrice fornire un documento di esportazione in caso di reimportazione in Svizzera di partite respinte.
- d) Nel caso di aziende di genetica, i certificati sanitari possono essere rilasciati dall'autorità di esecuzione del Cantone che supervisiona l'azienda invece che dall'autorità di esecuzione del Cantone in cui l'azienda ha sede. Questa decisione deve essere presa in consultazione con le autorità federali e i due Cantoni interessati.
- 3.2.2. Per il rilascio di un certificato svizzero, le derrate alimentari devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15 capoversi 1–3 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; [RS 817.022.16](#)).
- 3.2.3. Nel caso di prodotti importati, trasformati in Svizzera e riesportati, il Cantone di certificazione può richiedere all'azienda esportatrice di fornire un certificato preliminare di un'autorità del Paese di destinazione che confermi il rispetto dei requisiti sanitari richiesti nel Paese di provenienza. Nel caso di prodotti di origine animale importati dall'UE, non è necessario richiedere un certificato se i requisiti del luogo di destinazione non vanno oltre quelli stabiliti dalla legislazione svizzera o europea. È responsabilità dell'azienda ottenere/richiedere queste garanzie dal Paese di origine dei suoi prodotti e presentarle all'autorità cantonale competente

per il rilascio del certificato.

- 3.2.4. La persona firmataria deve soddisfare i requisiti del Paese di destinazione (ad esempio, se il Paese di destinazione richiede che il certificato sia firmato da un veterinario ufficiale, è necessaria la firma del veterinario ufficiale, anche se le aziende sono soggette all'autorità cantonale di esecuzione in materia di derrate alimentari).
- 3.2.5. Ogni autorità cantonale di esecuzione designa le persone autorizzate a firmare e garantisce che esse siano adeguatamente qualificate, in base ai requisiti stabiliti dall'autorità cantonale stessa, per occuparsi della certificazione. L'autorità cantonale di esecuzione tiene un registro delle persone autorizzate a firmare. All'occorrenza, il registro deve poter essere presentato all'USAV (ad. es. nel caso in cui un Paese di destinazione richieda un elenco delle persone autorizzate a firmare).
- 3.2.6. I veterinari ufficiali che lavorano per un ufficio per il controllo cantonale delle derrate alimentari possono firmare quei certificati che prevedono una firma da parte di un veterinario ufficiale.
- 3.2.7. Nel caso di certificati sanitari riconosciuti, spetta alla persona addetta alla certificazione assicurarsi che le condizioni stabilite nella parte II del certificato continuino a essere soddisfatte. In caso contrario, l'autorità cantonale di esecuzione si riserva il diritto di rifiutare il rilascio del certificato, anche se il modello è stato pubblicato sul sito Internet dell'USAV.
- 3.2.8. I documenti di esportazione rilasciati dalle autorità di esecuzione devono essere rilasciati dalle persone autorizzate a firmare sulla base di uno dei seguenti elementi:
 - conoscenza diretta di fatti e dati attuali sulla scorta di un controllo ufficiale o di un'altra certificazione ufficiale rilasciata da un'autorità competente (ad. es. certificato preliminare di un'autorità estera);
 - fatti e dati rilevanti per la certificazione di cui è a conoscenza un'altra persona autorizzata all'esecuzione in materia, purché la persona firmataria possa verificare la correttezza di questi fatti e dati (ad. es. controllo aziendale da parte dell'autorità cantonale di esecuzione in materia di derrate alimentari);
 - fatti e dati rilevanti per la certificazione e provenienti dal sistema di controllo autonomo delle aziende esportatrici, integrati e confermati dai risultati di controlli ufficiali regolari, purché la persona firmataria possa verificare la correttezza di questi fatti e dati.

3.3 Requisiti formali per il rilascio dei documenti di esportazione

- 3.3.1. La richiesta di un certificato o di un attestato deve provenire da un'autorità del Paese di destinazione. Le autorità svizzere rilasciano tali documenti solo su richiesta delle autorità, non su richiesta degli importatori.
- 3.3.2. Il certificato o l'attestato deve essere redatto in una lingua compresa dalla persona autorizzata a firmarlo. All'occorrenza, al certificato deve essere allegata una traduzione asseverata.
- 3.3.3. L'autorità cantonale di esecuzione deve essere in grado di stabilire il collegamento tra il certificato e la persona autorizzata a firmare e garantire che sia conservata una copia di tutti i certificati rilasciati secondo le disposizioni cantonali.
- 3.3.4. Possono essere utilizzati solo i modelli di certificati convalidati dalle autorità federali. I certificati non possono essere modificati, ma solo integrati con le informazioni necessarie.

In casi eccezionali, se le trattative con il Paese di destinazione durano troppo a lungo, l'USAV può pubblicare modelli di certificati sanitari che non sono stati riconosciuti ufficialmente dal Paese di destinazione, ma il cui contenuto è stato esaminato e approvato dall'USAV. Prima di utilizzare questi modelli, l'azienda esportatrice deve verificare con l'importatore se il certificato è accettato dal Paese di destinazione. L'USAV e le autorità di esecuzione cantonali non garantiscono che il Paese di destinazione li accetti. L'utilizzo di tali certificati è a rischio delle aziende esportatrici. L'USAV può revocare i modelli in qualsiasi momento.

- 3.3.5. I modelli pubblicati dall'USAV sono moduli PDF sicuri, con caselle di spunta e campi che possono essere compilati elettronicamente.

È necessario accertarsi di compilare tutti i campi, a meno che non siano contrassegnati dalla dicitura «se applicabile» o da una nota simile. I campi non compilati devono essere debitamente contrassegnati, in modo che non possano essere compilati successivamente.

Esempio: «non applicabile», «n. a.», «xxx».

Sono eventualmente concessi stralci o modifiche soltanto dove sono richiesti o previsti nel testo del certificato. La persona autorizzata a firmare deve siglare ogni modifica prima di rilasciare il certificato.

- 3.3.6. Tutti i certificati sono contrassegnati da numero di riferimento univoco con il formato LM-XX-yy-zzzz o V-XX-yy-zzzz, in cui:
- LM contraddistingue i certificati rilasciati dall'autorità di controllo delle derrate alimentari (Lebensmittelkontrollbehörde) e V quelli rilasciati dall'autorità di controllo veterinario;
 - XX indica le iniziali del Cantone;
 - yy indica le ultime due cifre dell'anno in corso;
 - zzzz indica il numero progressivo del certificato (ad. es. LM-ZH-20-4928). L'autorità cantonale di esecuzione tiene un registro dei certificati rilasciati.

Se manca il campo previsto per il numero di riferimento, quest'ultimo deve essere aggiunto e siglato su ogni pagina.

- 3.3.7. I certificati di più pagine devono essere chiaramente riconoscibili come una singola unità, incluse le eventuali traduzioni asseverate.
- Su ogni pagina deve essere riportato lo stesso numero di riferimento univoco del certificato.
 - Le singole pagine devono riportare l'indicazione del numero di pagina (p. es. «pagina 2 di 4 pagine»).
 - I certificati possono essere stampati fronte/retro.


- 3.3.8. Il certificato reca l'identificazione ufficiale dell'autorità cantonale di esecuzione competente (denominazione e timbro), la data della firma, nonché il nome, la funzione ufficiale e la firma della persona autorizzata a firmare.

Non sono consentite firme in supplenza (p.p o p.d.).

La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo del certificato. Il timbro copre una parte della firma.

Se richiesto dal Paese di destinazione, il documento deve essere siglato. Esistono due possibilità di siglare un documento:

- a) timbrare sulla prima pagina in alto a sinistra per confermare il numero di pagine del documento



- b) timbrare ogni pagina del documento.

- 3.3.9. All'occorrenza è possibile accludere al certificato un allegato (ad. es. elenco dei prodotti, risultati delle analisi, ecc.) che integra le informazioni sanitarie e ufficiali. Non si tratta di documenti commerciali che possono essere presentati in aggiunta al certificato. L'allegato deve essere menzionato nel certificato e chiaramente contrassegnato come parte di esso con un numero di riferimento univoco in conformità al punto 3.3.5. Deve essere firmato e timbrato dall'autorità di esecuzione competente. Se viene allegato a un certificato sanitario, le pagine devono essere numerate. Per gli allegati ai certificati generali è sufficiente il timbro del Cantone.
- 3.3.10. Alcuni Paesi di destinazione hanno stabilito requisiti aggiuntivi per i certificati, come l'uso di carta di sicurezza, la presentazione di più certificati originali con lo stesso numero di riferimento, la firma dell'esportatore o la trasmissione elettronica del certificato da parte dell'USAV. Questi requisiti supplementari devono essere rispettati.
- 3.3.11. Il certificato deve essere rilasciato prima che la relativa partita di merce lasci la Svizzera.
- 3.3.12. Può essere rilasciato un certificato sostitutivo solo se:
- a) il certificato originale contiene evidenti errori di ortografia (ad es. nell'indirizzo, numero di container o di sigillo errato) o
 - b) l'originale è stato danneggiato o smarrito.

Non è strettamente indispensabile un certificato sostitutivo se il destinatario, il luogo di importazione o i dettagli del trasporto cambiano dopo l'emissione del certificato. In

questo caso, spetta all'importatore informare l'autorità competente del Paese di destinazione.

Il certificato sostitutivo

- deve essere provvisto di un nuovo numero di riferimento, diverso da quello dell'originale;
- deve rinviare chiaramente al numero di riferimento e alla data di rilascio dell'originale, nonché indicare in modo inequivocabile che sostituisce il certificato originale. Questa indicazione deve figurare almeno nella prima pagina, in alto a destra.
Esempio: «LM-ZH-20-1234 cancels and replaces certificate n° LM-ZH-20-1233 of 01.03.2020»;
- non contiene modifiche alle informazioni di identificazione, tracciabilità o garanzia sanitaria contenute nel certificato originale;
- deve recare la data del suo rilascio invece della data di rilascio del certificato originale.

Se è necessario modificare i dati del certificato originale relativi all'identificazione, alla tracciabilità o alle garanzie sanitarie della partita, deve essere rilasciato un nuovo certificato.

4 Abrogazione della direttiva precedente

La direttiva 2020/2 dell'8 ottobre 2020 sul rilascio dei certificati ufficiali di esportazione è abrogata.

5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 01.09.2022.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Hans Wyss
direttore